

Codice A1500A

D.D. 6 maggio 2020, n. 212

Cassa integrazione in deroga - emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 22 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27- Accordo Quadro regionale del 26/3/2020 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS delle domande contenute nella Tranche n. 62-2020



ATTO N. DD-A15 212

DEL 06/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Cassa integrazione in deroga - emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 22 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27- Accordo Quadro regionale del 26/3/2020 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS delle domande contenute nella Tranche n. 62-2020

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i provvedimenti normativi che si sono succeduti a far data dal 23 febbraio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale” e s.m.i., ha stabilito la chiusura di tutte le attività produttive e di servizio ritenute non essenziali;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

DATO ATTO che la sopracitata legge, all'art. 2 prevede l'abrogazione, tra gli altri, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, stabilendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo;

VISTO l'articolo 22 della suddetta legge che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che

possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale con lo strumento della cassa integrazione in deroga, riconosciuta dalle Regioni e Province Autonome e concedibile a tutti i datori di lavoro privati (ad eccezione di quelli di lavoro domestico) che non possano accedere alla CIG Ordinaria, al Fondo di Integrazione Salariale INPS e ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, a favore dei loro dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020 per un periodo non superiore a nove settimane;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 1 del decreto interministeriale del 24 marzo 2020, concernente il riparto delle risorse destinate al trattamento di CIGD, che assegna alla Regione Piemonte una prima quota dello stanziamento di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. n. 18/2020, convertito con l. 27/2020, pari a € 82.506.160,00;

VISTO l'art. 1 del decreto interministeriale del 24 aprile 2020, concernente il riparto delle risorse destinate al trattamento di CIGD, che assegna alla Regione Piemonte una seconda quota dello stanziamento di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. n. 18/2020, convertito con l. 27/2020, pari a euro € 92.943.840,00;

VISTE le prime disposizioni gestionali in materia di Cassa integrazione in deroga riportate nella circolare INPS n. 38 del 12 marzo 2020;

VISTO il messaggio INPS del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;

VISTO l'Accordo Quadro stipulato in data 26 marzo 2020 tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali regionali, che delinea le modalità gestionali della Cassa Integrazione in deroga, recepito per presa d'atto con deliberazione della Giunta Regionale n. 19 - 1200 del 3 aprile 2020, con cui si demanda alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la gestione dell'intervento;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", che all'art. 41 recita: comma 2 "le disposizioni di cui all'art. 22 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020; comma 3 " le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sono esenti dall'imposta di bollo";

VISTA la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;

VISTE le istanze di Cassa integrazione in deroga presentate dalle aziende interessate secondo quanto definito dal citato Accordo Quadro Regione Piemonte – Parti Sociali del 26 marzo 2020 e dalle successive specifiche di attuazione pubblicate sul sito regionale nella pagina dedicata alla CIG in deroga;

ACQUISITA l'istruttoria, con esito positivo, delle istanze di Cassa integrazione in deroga elencate nella Tranche di autorizzazione n. 62-2020, individuata come Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, contenente le disposizioni di dettaglio per la gestione delle domande di integrazione salariale introdotte dagli articoli dal 19 al 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con l. 27/2020;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 8 aprile 2020;

RITENUTO, per quanto esposto, di trasmettere all'INPS il provvedimento di autorizzazione al pagamento del trattamento di integrazione salariale in deroga, in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro dalle aziende elencate nell'Allegato A, tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP);

DATO ATTO che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, verificare la loro piena congruenza con i dati ricevuti dai datori di lavoro sui moduli individuali per il pagamento diretto dell'integrazione salariale SR41, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste nella Circolare n. 47/2020 sopra citata;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro gestiranno tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione delle domande all'INPS secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con l. 27/2020, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A operate dalle procedure di acquisizione delle stesse da parte del sistema informativo dell'Istituto o effettuate dalle sedi INPS territoriali;

DATO ATTO, inoltre, che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS su dette domande, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento dell'Accordo Quadro Regione - Parti Sociali sopra citata;

DATO ATTO che la copertura finanziaria del presente provvedimento è garantita dalle somme messe a disposizione dell'INPS con i sopracitati decreti interministeriali del 24 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

ATTESTATA, pertanto, l'assenza degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale nonché la regolarità amministrativa della presente determinazione, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

- vista la L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

determina

per le ragioni espresse in premessa,

di trasmettere all'INPS il provvedimento di autorizzazione al pagamento del trattamento di integrazione salariale in deroga, in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro dalle aziende elencate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riferito alla Tranche di autorizzazione n. 62-2020, in relazione al monte ore indicato per ogni domanda;

di dare atto che spetta all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, la verifica sulla congruità dei dati a consuntivo trasmessi dai datori di lavoro con la modulistica SR41 con quelli riportati nell'autorizzazione regionale, nonché il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte;

di demandare agli uffici competenti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dal comma 4 dell'art. 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con l. 27/2020 e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A operate dalle procedure di acquisizione delle domande da parte del sistema informativo dell'Istituto o effettuate dalle sedi INPS territoriali;

di dare atto che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS su dette domande, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19 – 1200 del 3 aprile 2020 di recepimento dell'Accordo Quadro Regione Piemonte Parti Sociali sottoscritto il 26 marzo 2020;

di dare atto che copertura finanziaria del presente provvedimento è garantita dalle somme messe a disposizione dell'INPS con decreto del 24 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e che pertanto il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Funzionari estensori
Daniela Perini
Rosa Carito

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio